

DELIBERA N. 177/23/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B PER LE STAGIONI SPORTIVE
2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029, AI SENSI DELL'ART.
6, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA legge n. 6/2023, di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022, in particolare l’art. 13-bis;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;



VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 11/21/CONS, del 14 gennaio 2021, recante “*Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”;

VISTA la delibera 423/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”;

VISTA la delibera n. 90/23/CONS, del 4 aprile 2023, recante “*Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”;

CONSIDERATO che in base all'art. 6, comma 6, del citato Decreto, l'Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del Decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 7, del Decreto dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l'art. 5, comma 7, del Decreto dispone che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione, all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 24 maggio 2023 (ns. prot. 0139635) con cui la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito anche LEGA) ha trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029;



VISTO l'avvio, in data 25 maggio 2023 (ns. prot. n. 0141318), del procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione delle summenzionate Linee-guida, a cui è seguita, in data 19 giugno 2023, la pubblicazione del testo sul sito *web* dell'Autorità al fine di acquisire le osservazioni dei soggetti interessati entro 7 giorni;

VISTO il documento contenente le Linee-guida per le stagioni 2024/2029, trasmesso dalla Lega con la predetta nota, dal contenuto coincidente con quello di cui alle Linee guida approvate con delibera n. 423/22/CONS e n. 90/23/CONS, fatte salve le peculiarità delle competizioni della Serie B;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida non sono pervenuti contributi;

RITENUTO di ribadire le osservazioni espresse nelle delibere nn. 423/22/CONS e 90/23/CONS, in considerazione dell'identità delle questioni sottese alle Linee-guida di entrambe le Serie;

RILEVATO che, in fase di commercializzazione, soprattutto nel caso di estensione delle licenze a 5 anni, sarà opportuno tener conto delle potenzialità dei pacchetti dei diritti, sia ampliando le facoltà dei licenziatari dal punto di vista tecnologico, editoriale e commerciale, che prevedendo eventuali nuove licenze, anche alla luce delle innovative modalità di fruizione dei contenuti che dovessero sopraggiungere;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. "equilibrio competitivo" tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti ad offrire e nella successiva commercializzazione, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal Decreto, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare:

1. la pubblicazione degli inviti ad offrire deve contenere tutte le informazioni necessarie alle modalità di presentazione ed accettazione delle offerte degli operatori della comunicazione;
2. per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla considerazione, nella elaborazione dei pacchetti, di tutte le piattaforme;
3. con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, va concretamente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;
4. deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto;
5. i costi di accesso al segnale devono essere orientati all'onere effettivo di realizzazione e l'eventuale emersione di un margine positivo nel meccanismo di copertura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio di accesso al segnale dovrà essere utilizzato sotto forma di revisione di reinvestimento in migliorie tecnologiche da apportare al prodotto; relativa rendicontazione sarà inviata all'Autorità al termine di ogni stagione sportiva. Con riferimento a quest'ultimo punto, si ravvisa la necessità che negli inviti ad offrire trovino illustrazione, anche generale, le modalità con le quali eventualmente tale operazione avverrà, in un'ottica di doverosa trasparenza nei confronti dei detentori dei diritti, nonché di rispetto della condizione di orientamento al costo sottesa allo svolgimento da parte della Lega del servizio in esame;
6. le modifiche degli standard di produzione delle immagini non devono comportare oneri eccessivi o sproporzionati in danno di coloro che fruiscono delle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;



DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi della Lega Nazionale Professionisti Serie B relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del Decreto l'Autorità si riserva di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B delle condizioni economiche statuite nel c.d. Tariffario e relative, nell'ordine, al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ai prezzi dei servizi tecnici di integrazione del segnale e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi.
3. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba